



COMUNE DI MOTTOLA

(Provincia di Taranto)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 26 del 04/07/2014

Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 13 del 22/04/2016

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

INDICE

CAPO I: DISCIPLINA GENERALE IUC
CAPO II: REGOLAMENTO COMPONENTE (IMU)
CAPO III: REGOLAMENTO COMPONENTE TASI
CAPO IV: REGOLAMENTO COMPONENTE TARI
CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC
(Imposta Unica Comunale)

INDICE

Articolo 1- ISTITUZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE

Articolo 2 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DELLA IUC

Articolo 3 GESTIONE DELLA IUC

Articolo 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC, NOMINA E COMPETENZE

Articolo 5 ACCERTAMENTO

Articolo 6 SANZIONI

Articolo 7 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 8 RIMBORSI

Articolo 9 INTERESSI

Articolo 10 COMPENSAZIONI

Articolo 12 IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI

Articolo 13 TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI

Articolo 14 CONTENZIOSO

Articolo 1

Istituzione della imposta unica comunale

1. È istituita, con la legge n. 147 del 27.12.2013, l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - della TASI, componente riferita ai servizi indivisibili dei Comuni (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dall' art. 1 della legge 147/2013, commi 640 – 677 e s.m.i.

Articolo 2

Obbligo di dichiarazione della IUC

1. I soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modelli messi a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze.

5. Ai fini della componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa al tributo, su modello messo a disposizione dal Comune, esclusivamente nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, di cui D.Lgs. 507/93 e della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 3

Gestione della IUC

La IUC è applicata e riscossa dal comune.

Articolo 4

Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze

La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 5

Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5. Gli accertamenti divenuti definiti valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 6

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del precedente articolo 5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs. n., 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni

caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 7

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .

Articolo 8

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non devono essere eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 12.

Articolo 9

Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nei casi di rimborso al contribuente spettano interessi nella stessa misura per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10
Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 11
Compensazioni

I contribuenti possono richiedere di compensare le somme a credito, riconosciute ai sensi del precedente art. 9, con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Articolo 12
Importo minimo dei versamenti

Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Detto importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né agli importi dovuti da ciascun comproprietario, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.

Articolo 13
Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Articolo 14 Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

CAPO II - COMPONENTE IMU

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

Articolo 12 ESENZIONI

Articolo 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 14 VERSAMENTI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Mottola dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, componente della IUC, di cui all'art.1 comma 639, legge 147/2013, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Mottola, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i

requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse¹.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

¹ Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque commesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mottola relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito L. 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle

scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. A norma dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 223/2006 sono considerate edificabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
8. Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della L. 27 Dicembre 2002, n. 289, è tenuto a dare comunicazione al proprietario dell'intervenuta edificabilità dell'area con le modalità più consone alla propria organizzazione. Nell'ipotesi in cui il Comune ometta di comunicare al contribuente l'intervenuta edificabilità dell'area della quale è proprietario, troverà applicazione il disposto dell'art. 10, comma 2 della L. 27 Luglio 2000, n. 212, il quale prevede che *"non sono erogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché*

successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

9. Il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare ex art. 52 del Decreto Legislativo n.446 del 1997 individua periodicamente dei valori di riferimento ai fini del versamento IMU. Tali valori, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati per i quali il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;

b) i muri perimetrali o di confine presentano lesioni tali da costituire pericolo a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale.

c) gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

L'inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dal contribuente con apposita istanza e accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia i cui costi sono a carico del proprietario dell'immobile. In alternativa, il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva rilevante penalmente per i casi di false dichiarazioni (secondo modello pubblicato sul sito dell'ente) con allegata relazione tecnica di parte e altra idonea documentazione, anche fotografica. Il contribuente è tenuto altresì a comunicare tempestivamente la cessazione delle condizioni che hanno reso l'immobile inagibile o inabitabile.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

E' espressamente esclusa l'efficacia retroattiva di tali denunce.

12. I fabbricati censiti al nuovo catasto con qualità "ente urbano" per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, nonché quelli classificati al catasto edilizio urbano in categorie F2 ed F3 rientrano nel concetto di area fabbricabile e la base imponibile è data dal valore calcolato al mq di superficie coperta secondo i criteri indicati nell'apposita deliberazione di consiglio.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio; per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al citato articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, è possibile modificare le aliquote entro il 30 settembre anche dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.
2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposito sito del portale del federalismo fiscale.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie classificate nelle categorie catastali

- A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 2 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
 4. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
2. *(abrogato ai sensi dell'art. 9 bis D.L. n. 47/2014)* Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 11

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO

1. Il Comune ha facoltà di determinare con delibera annuale da allegare al bilancio di previsione, aliquota ridotta per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, limitatamente ad un solo immobile per proprietario e limitatamente alle seguenti condizioni:

- a) dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione dal parte del parente che usufruisce del comodato gratuito e del suo nucleo familiare, e appartenente ad un nucleo familiare separato da quello del concedente;
 - b) intestazione al parente delle principali utenze dei servizi pubblici (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all'abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze condominiali.
2. Tali requisiti devono essere espressamente dichiarati entro i termini previsti per la dichiarazione Imu e a tal fine non sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'Ici.

Articolo 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Mottola è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; (gli immobili del presente punto devono essere anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n.19 del 26 gennaio 2007)
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, previa comunicazione a pena di decadenza così come previsto all'art. 2 comma 5 bis del decreto legge 102 del 2013, convertito con la legge 124/2013.

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13, D. L. 201 per tutti gli immobili insistenti nel territorio comunale, mentre rimane riservata allo Stato la sola quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio del comune di Mottola in quanto classificato parzialmente montano nell'elenco predisposto dall'ISTAT.
2. Il comune può aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, rimanendo la parte eccedente di totale competenza del comune.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13 **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri solo nell'ipotesi in cui tutti i comproprietari debbano versare l'imposta con la medesima aliquota. Detta scelta va opportunamente comunicata all'ente impositore.
5. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

CAPO III TASI

Articolo 1 OGGETTO

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 ALIQUOTE

Articolo 7 ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 8 VERSAMENTI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la componente Iuc relativa al tributo sui servizi indivisibili di cui alla Legge 147/2013 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

Articolo 2

Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Articolo 3

Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all' articolo precedente. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore e ogni detentore può effettuare il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 gg.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente dovuta, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 5

Base Imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dallo articolo 6 del Capo II del presente regolamento.

Articolo 6

Aliquote

Il consiglio comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statale per l'approvazione del bilancio, con la medesima deliberazione può essere deliberato

l'azzeramento dell'aliquota anche con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia, destinazione degli immobili. Inoltre, il consiglio può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

2. Con deliberazione di cui al comma 1, il consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

Articolo 7 Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Le esclusioni, le riduzioni previste per IMU dalla legge o dal presente regolamento si estendono automaticamente alla TASI.

Articolo 8 Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata secondo le disposizioni di legge.

3. Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio di detti moduli il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto, con le modalità di cui al precedente comma.

CAPO IV- COMPONENTE TARI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 7 - ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

ART. 8 - TARIFFE DEL TRIBUTO

ART. 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 10 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 11 - CATEGORIE DI UTENZE

ART. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 13 - SCUOLE STATALI

ART. 14 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO

ART. 15 - AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

ART. 16 - AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 17 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 18 - RISCOSSIONE

ART. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 20 - TARI GIORNALIERA

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche e classificazione delle utenze non domestiche

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della Legge 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge 147/2013.
3. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A", provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, superiore a 300 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità

globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore, applicato nella determinazione della tariffa, del corrispondente parametro Kd per il SUD, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il presente articolo resta in vigore fino all'approvazione dell'apposito Regolamento sull'assimilazione ai rifiuti urbani nell'ambito dell'ARO cui partecipa il Comune di Mottola, al quale si farà riferimento per i criteri sull'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani.

Art. 4

Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La tassa è dovuta per i locali e le aree che risultano predisposti all'uso e idonei all'utilizzo, ad eccezione dei casi contemplati al successivo articolo 7.
3. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.

Art. 5

Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Esclusioni dalla tassa

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità in determinati periodi di tempo.
2. Presentano tali caratteristiche:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - d) le unità immobiliari destinate a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce e gas);
 - e) soffitte, rispostigli stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- g) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i) fabbricati non agibili e non abitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - l) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e le attività di oratorio e catechesi;
 - m) le aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
 - n) locali per uso agricolo adibiti a stalla e fienili;
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività commerciale nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'esclusione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente.
 4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 5. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti speciali distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro i termini della denuncia Tari, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando fotocopia dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento.

Art. 8

Tariffe della tassa

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, secondo l'art. 1, commi 645-646-648 della legge 147/2013, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, seconda la distribuzione dei costi fissi e variabili individuati dal Piano Finanziario.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica sulla base delle categorie di contribuenza, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, indicate nelle tabelle 1-2-3-4 dell'allegato "B" del presente regolamento, di cui al D.P.R. n. 158. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, in misura percentuale ai benefici rivenienti dal minor costo sostenuto rispetto ai costi che si sosterebbero per il servizio di raccolta indifferenziata.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, approvato dal Consiglio Comunale.
6. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
7. Nel piano finanziario dell'anno di riferimento o anche in Piani successivi non oltre il secondo, è riportato a nuovo, rispetto al piano finanziario dell'anno precedente, lo

scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, del piano finanziario dell'anno precedente:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
8. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel Piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
9. In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa, nei termini di cui al precedente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 11

Categorie di utenze

1. La tassa comunale sui rifiuti prevede ai sensi del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise ai fine della determinazione degli occupanti in:
 - a) **Domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, di uno o più componenti, in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno. In tal caso, il numero di occupanti non può essere inferiore ad 1 unità. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri oppure le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Il numero degli occupanti le utenze domestiche residenti è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione o detenzione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo. Le utenze domestiche, diverse dall'abitazione di residenza, tenute a disposizione hanno il medesimo numero di occupanti dell'abitazione di residenza.
 - b) **Domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze si assume un numero fisso di occupanti pari a 3, quale numero medio del numero di componenti delle famiglie italiane. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato in aumento o in diminuzione a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti, come emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Per le unità immobiliari ad uso domestico occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classe individuate dal D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. La classificazione delle attività economiche delle utenze non domestiche nelle classi individuate dal D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, avviene secondo la tabella 5 dell'allegato "B" del presente regolamento. Per le attività economiche non comprese nella suddetta tabelle si fa riferimento a quella più simile.
6. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si applica la tariffa per ogni attività. Qualora non sia possibile distinguere le superfici occupate dalle singole attività, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici dell'immobile che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, ad eccezione di attività esercitate in immobili distintamente accatastati.

Art. 12

Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è corrisposto in base alla tariffa di cui ai precedenti articoli, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e sussiste sino al mese in cui è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione. Qualora l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione la stessa ha valenza dall'anno successivo.

Art. 13

Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e

conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 14

Riduzioni della tassa

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, se la distanza, dal più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, è superiore a 500 metri e fino a 700 metri, la tassa è ridotta del 40%; per distanze superiori a 700 metri, la tassa è ridotta del 60%.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comportano esonero o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta dell'80% nei mesi in cui si è verificata l'interruzione.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, diverse dagli immobili di residenza, si applica una riduzione della tassa pari al 30%.
4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30%.
5. Per i locali, diverse dalle abitazioni, e per le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 6 mesi nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, si applica una riduzione del 30% sulla tassa.
6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile, o comunque risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, ossia sia obiettivamente difficoltoso individuare le

superfici escluse di cui al precedente articolo 7 comma 4, la superficie è ridotta della percentuale pari al 30% per le attività di seguito indicate:

- falegnameria, autocarrozzeria, autofficine meccaniche per riparazione veicoli, distributore di carburante, lavanderie, laboratori di analisi, laboratori di odontotecnici, studi dentistici, tipografie, stamperie, vetrerie ed ogni altra attività che presenta, rispetto alle precedenti, analoga produttività di rifiuti speciali.

7. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della tassa di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, e con comunicazione da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione.
8. Le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 15

Agevolazioni utenze domestiche

1. La tassa non si applica alla abitazione di residenza occupata da utente non fiscalmente a carico di altri soggetti, il cui valore ISEE complessivo, riferito all'anno precedente, non superi il limite di € 3.000,00 e a condizione che nessuno dei componenti il suo nucleo familiare sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di alcun immobile su tutto il territorio nazionale.
2. La tassa si applica nella misura del 50% per la sola abitazione di residenza occupata dal nucleo familiare, il cui valore ISEE complessivo, riferito all'anno precedente, non superi il limite di € 3.000,00.
3. La tassa si applica nella misura del 50% alla sola abitazione principale in cui uno degli occupanti risulti diversamente abile, certificato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e, contestualmente, in presenza di un reddito ISEE non superiore a € 9.000,00. Tale agevolazione sarà concessa a seguito di istanza, da presentarsi entro la data di presentazione della dichiarazione, corredata dalle copie della certificazione sopra citata e dell'ultima dichiarazione dei redditi il nucleo familiare in alternativa potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 restando salva la possibilità per il Comune di richiedere la documentazione in un momento successivo.

4. A favore delle utenze domestiche, inoltre, che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, con allegata prova dell'acquisto dell'apposita attrezzatura e di possedere un giardino di pertinenza dell'abitazione, si applica la riduzione del 10% sull'importo dovuto. L'ente si riserva in qualsiasi momento di verificarne l'installazione e l'utilizzo.

Art. 16

Agevolazioni utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, nella sola parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per il "recupero" si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1 lettera t) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararlo ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.
3. La riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti stabiliti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile prevista per le utenze non domestiche di cui al D.p.r n.158 del 27 Aprile 1999.
4. Le percentuali di riduzioni sono così determinate:
 - a) Fino al 33% di recupero il 15% di riduzione della tariffa;
 - b) Oltre il 33% e sino al 66% il 30% di riduzione della tariffa;
 - c) Oltre il 66% il 50% di riduzione della tariffa.
5. I titolari delle suddette agevolazioni sono tenute a presentare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza del beneficio, apposita denuncia attestante la quantità avviata al recupero, allegando copia dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali ovvero copia dei contratti in essere relativo al servizio di trasporto e smaltimento con le fatture relative riferite all'anno di riferimento.
6. I locali destinati alle nuove attività produttive sono esentati dal pagamento della tassa per i primi tre anni dall'inizio dell'attività. L'esenzione decorre, come prima annualità,

dalla data di rilascio della relativa autorizzazione ed è concessa esclusivamente previa apposita domanda dell'avente diritto, da valere anche nei due anni successivi, con allegata documentazione probatoria o, in alternativa, con lo strumento dell'autocertificazione. Per il riconoscimento dell'esenzione, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) locali ubicati nel centro storico perimetrato da Via Muraglie, Piazza Plebiscito, Via Mazzini, così come rappresentato nella planimetria allegata;
- b) locali destinati ad apertura di attività ex novo;
- c) locali che abbiano la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.

7. Le Organizzazioni ONLUS, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 460/97, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono esentate dal pagamento della Tari, previa dichiarazione presentate secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del Capo I del presente Regolamento comunale IUC.

8. Si applica la riduzione in misura pari al 10% della tariffa (parte variabile e parte fissa) per i locali interessati dall'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'articolo 110 del TULPS, comma 6 lettera a) e b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso. L'agevolazione sarà concessa a seguito di apposita istanza del contribuente con allegata idonea documentazione comprovante le seguenti condizioni:

- 1) alla data di presentazione della medesima richiesta di agevolazione, dette apparecchiature siano installate e funzionanti da almeno 18 mesi;
- 2) l'avvenuta disinstallazione delle stesse apparecchiature (a puro titolo esemplificativo, risoluzione di eventuali contratti di noleggio o di uso dei giochi stessi);
- 3) essere in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti degli anni precedenti;

L'agevolazione avrà vigenza per il primo anno dalla data di presentazione dell'istanza e relativa verifica delle suddette condizioni e per i successivi 3 anni solari, previa comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di non aver provveduto a reinstallare e utilizzare apparecchiature di qualsiasi tipo per il gioco lecito con vincite in denaro. Qualora, a seguito di verifiche, i beneficiari saranno trovati a contravvenire a quanto dichiarato, l'agevolazione decadrà dal 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Art. 17

Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e/o agevolazioni non sono cumulabili e si applica quella più favorevole al contribuente.
2. Il cumulo delle riduzioni è concesso solo in presenza della riduzione prevista dall'art. 14, comma 6 e dall'art. 16, con altra tipologia di riduzione. In tal caso, ciascuna riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedentemente considerata.

Art. 18

Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del taxa rifiuti sono tenuti ad utilizzare, il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché l'apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.
2. La taxa, comprensiva del tributo provinciale, di cui al successivo articolo 20, è liquidata, sulla base della tariffa dell'anno di riferimento, in quattro rate, scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. E' fatta salva la facoltà, per l'Ente, con apposita deliberazione dell'Organo competente, di stabilire, annualmente, diverse scadenze e modalità di liquidazione della taxa, in presenza di differimenti, oltre la data del 30 aprile, del termine di approvazione del bilancio di previsione e conseguenti tariffe dell'anno di riferimento, ovvero in presenza di ulteriori situazioni particolari.
4. Il comune provvede ad inviare al contribuente, al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati modelli di pagamento preventivamente compilati della Tari dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alla data stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la taxa è dovuta, un invito al pagamento, dando un termine di 60 gg per effettuare il versamento in un' unica rata. L'invito al pagamento indica l'importo dovuto nell'anno di riferimento, tenuto conto anche della dichiarazione presentata entro il termine previsto dal presente regolamento, con addebito delle spese

di notifica. Contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso o parziale pagamento pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, oltre gli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva.

Art. 19

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Art. 20

Tari giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2003 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per

l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2003 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ALLEGATO "A"

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO "B"

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

TABELLA 1

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI			
Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
COMP.	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

TABELLA 2

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI			
Kb Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
COMP.	MINIMO	MASSIMO	MEDIO
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche				
Comuni superiori a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale di produzione		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,01-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a) Comuni oltre 5.000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m² anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	3,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Cure di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

TABELLA 5

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI sopra i 5000 abitanti

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alloggi in genere con ristorante (alberghi, agriturismi con camere, ecc...)

Classe 8 - Alberghi

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Case per ferie

Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito

Istituti assicurativi pubblici

Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici

Istituti finanziari privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni

durevoli

Librerie

Cartolerie

Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv telefonia
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Vendita animali domestici
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Ferramenta
Prodotti di profumeria e cosmesi
Detersivi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Computer
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Cornici
Negozi di filatelia e numismatica
Pompe funebri
Grafica pubblicitaria
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica

Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Tipografia e arte grafica
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Odontotecnico
Sarto
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (strutture in anticorodal, porte, finestre, cancelli, ecc...)

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Refettori in genere
Mense

Birrerie
Amburgherie
Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria
Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottigherie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti
Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari
Banchi nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

